



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 69

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

258^a seduta: mercoledì 15 settembre 2021

Presidenza del presidente NENCINI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 7
ANGRISANI (<i>Misto-l'A.c'è-LPC</i>)	4
FLORIDIA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione</i>	3, 4
MONTEVECCHI (<i>M5S</i>)	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	8

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02543, presentata dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, senatrice Angrisani, ricordo che i requisiti concernenti i titoli di studio utili all'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 2016, n. 19, che ha adottato il «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e dal successivo decreto ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259, che ne ha disposto la revisione e l'aggiornamento.

Allo stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», è stata istituita presso il Ministero dell'istruzione una apposita Commissione tecnica incaricata di procedere alla formulazione di una proposta di revisione e di aggiornamento delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, ivi inclusi i relativi titoli di studio di accesso.

Posso rassicurarla, senatrice, sul fatto che in tale sede sarà oggetto di attenta valutazione la revisione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, al fine dell'inclusione dei codici di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22, come da lei auspicato.

ANGRISANI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario e mi dichiaro molto soddisfatta della risposta. Auspico che la Commissione citata dal Sottosegretario si insedi rapidamente, perché c'è necessità di questa revisione, e spero che poi ci venga data la possibilità di interagire con la suddetta Commissione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02725, presentata dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, ricordo che l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, come recentemente modificato dal decreto-legge n. 73 del 2021, stabilisce un vincolo di permanenza triennale nell'istituzione scolastica di titolarità per tutti i docenti immessi in ruolo a partire dall'anno scolastico 2020-2021 così da soddisfare le legittime aspettative dei docenti senza ledere il principio della continuità scolastica a garanzia dei nostri studenti e delle nostre studentesse.

Vengono comunque fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, che dunque legittimano una deroga al vincolo di permanenza attualmente triennale.

Inoltre, rammento come il vincolo di permanenza non si applica: *a)* al personale di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con *handicap* grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa; *b)* al personale di cui all'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992, cioè alla persona maggiorenne con *handicap* grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.

La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è comunque subordinata al fatto che le suddette condizioni di *handicap* grave siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali.

La scelta legislativa in consonanza con l'articolo 3 della Costituzione origina dall'intento di contemperare il diritto alla tutela del soggetto disabile sancito dalla legge n. 104 del 1992 con l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione che, in materia di vincoli alla mobilità, si declina nell'esigenza di tutelare i principi del diritto allo studio e della continuità didattica che si realizza attraverso un organico stabile.

Inoltre, la decisione del legislatore di consentire la deroga al vincolo soltanto alla categoria di docenti beneficiari dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104 del 1992, purché le condizioni di *handicap* grave siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi con-

corsuali e non anche quella le cui condizioni di *handicap* grave siano anteriori rispetto alla data di iscrizione ai bandi concorsuali, non determina una disparità di trattamento perché le due categorie sono intrinsecamente diverse e non omogenee, sebbene entrambe beneficiarie dei diritti sanciti dalla più volte richiamata legge n. 104. L'elemento di discriminazione è infatti rappresentato dal momento in cui è intervenuta la condizione di *handicap* grave.

Quanto alla richiesta di attribuire a tutti i docenti che assistono un parente con disabilità grave una priorità nella scelta della sede rispetto alle immissioni in ruolo, si precisa che la legge riserva la competenza in materia di mobilità alla contrattazione collettiva nazionale, che prevede le quote dei posti da destinare ai nuovi assunti in ruolo, le quote dei posti da destinare ai trasferimenti interprovinciali e quelle da riservare alla mobilità interprofessionale.

Pertanto, sovvertire tale ordine rischierebbe di compromettere il principio dell'autonomia contrattuale che il legislatore, delegando alla contrattazione collettiva la disciplina delle procedure di mobilità, ha dimostrato di voler tutelare.

Infine, ricordo che l'articolo 33, comma 5, della citata legge n. 104 del 1992 che attribuisce al genitore o familiare lavoratore che assiste un parente o un affine in condizione di disabilità grave il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.

La *ratio* della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine disabile ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.

Tuttavia, l'articolo 33, comma 5, non attribuisce al docente un diritto soggettivo incondizionato a usufruire della mobilità ordinaria e prevalente in modo assoluto sugli altri interessi che vengono in rilievo.

Infatti, copiosa giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, valorizza la locuzione «ove possibile» contenuta nell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104, che prevede quanto segue: «Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede» per evidenziare che le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del docente vanno comunque bilanciate con le effettive e comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi di buon andamento e di imparzialità come stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria Floridia per la sua risposta. Mi dichiaro subito soddisfatta per la seconda parte della risposta all'interrogazione, perché c'è una spiegazione

molto chiara su come questa parte attenga a tutto un campo di contrattazione collettiva nazionale che attiene alla parte ministeriale. Da quello che ho capito della risposta, se il Ministero entrasse in questa materia ci sarebbe una specie di esondazione del perimetro di competenze, per quanto io auspico che anche a seguito di questa interrogazione il Ministero si ponga una riflessione sul punto.

Per quanto riguarda la prima parte, invece, non mi sento di dichiararmi totalmente soddisfatta. È vero che ci troviamo di fronte a un discorso di bilanciamento di esigenze ed è sempre molto sgradevole dover decidere qual è il diritto prioritario rispetto ad un altro quando parliamo di diritti costituzionalmente garantiti, perché in questa vicenda interviene anche il diritto alla salute. D'altronde, noi ci riferiamo alla legge n. 104 non solo per le persone portatrici di *handicap*, che è una parte del richiamo a quella legge, ma anche per coloro che prestano cura o assistenza a persone bisognose. Quindi, c'è un diritto alla salute che viene garantito attraverso l'assistenza e le cure che il docente porta a un proprio familiare. È molto difficile, dunque, bilanciare tutti questi diritti, e me ne rendo conto. Qui però, nella fattispecie, nella risposta io leggo di due categorie che sarebbero intrinsecamente diverse, non omogenee, e che questo sarebbe il fondamento per cui c'è questo trattamento diverso. Ebbene, è vero che parliamo di due categorie di persone diverse, ma ricordiamoci che parliamo di docenti che si iscrivono a un bando di concorso straordinario per avere un ruolo nella scuola e quindi di docenti che comunque hanno già prestato dei servizi all'interno delle scuole con insegnamenti a tempo determinato. Quindi è come se questi docenti, da un certo punto di vista, avessero già in essere un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione che bandisce il concorso per immetterli a tempo indeterminato. Perché dunque non può essere riconosciuto loro questo diritto ma viene riconosciuto solo laddove la necessità avvenga dopo? A mio avviso rimane comunque una posizione discriminatoria. Vi faccio un esempio pratico, per farvi capire meglio: immaginiamo che io sia una persona con un caro da assistere. Ho accettato un incarico annuale in un luogo lontano da casa, il che mi procura molto disagio per mantenerlo, però è un incarico a cui non voglio rinunciare, penso che sia solo per un anno e dunque mi presto a fare questo enorme sacrificio. È chiaro che è diverso dall'aver un incarico e una prospettiva temporale di tre anni, in cui comunque so che quel grande carico emotivo, personale, di sacrificio, dovrò portarlo sulle spalle per tre anni. Non mi sembra equa o logicamente centrata la posizione per cui, siccome ho questa mia situazione da prima del bando, devo affrontare un carico per tre anni e non posso usufruire di una deroga, là dove invece, essendo la mia esigenza intervenuta successivamente all'iscrizione al bando, allora posso usufruire di questo diritto e di questa deroga. Le due situazioni sono equivalenti, a mio avviso. Quindi, è su questa parte che, pur comprendendo le ragioni addotte dal Ministero, continuo a non essere d'accordo. Avrei preferito, diciamo, che si ragionasse eventualmente su una novella della norma.

La ringrazio comunque per la seconda parte della risposta, e mi dichiaro complessivamente parzialmente soddisfatta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,10.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, DI MICCO, MININNO, ORTIS. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

con sentenza n. 905 del 22 gennaio 2021 il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato avverso il bando di concorso del Ministero dell'istruzione per la procedura concorsuale ordinaria, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto n. 499 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020;

secondo il Tribunale il bando per il reclutamento del personale docente è illegittimo nella parte in cui esclude aspiranti candidati con titoli di cui ai codici laurea LS-13 (Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo) e LM-19 (Informazioni e sistemi editoriali), dalla partecipazione per le classi di concorso A-12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), relegandoli alla sola classe A-65 (Teorie e tecniche della comunicazione), in quanto «non appaiono chiare le ragioni dell'inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l'idoneità riconosciuta dal MIUR per lauree specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico»;

valutato che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021 è stato approvato un emendamento del Partito democratico (10.27 nel fascicolo della Commissione), a prima firma del senatore Rampi, che parifica ai fini legali, per l'accesso ai concorsi nelle amministrazioni pubbliche, ivi comprese dunque le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la laurea in Scienze delle Religioni con Scienze storiche, Scienze filosofiche e Antropologia culturale ed etnologia;

in questo modo, dunque, verrà consentito ai laureati in Scienze delle religioni di poter insegnare le discipline Italiano, Storia e Geografia nelle scuole secondarie di 1° grado, e le discipline Storia e Filosofia nei licei e Italiano e Storia negli istituti tecnici e professionali;

le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, contenente il regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, individuano le singole classi di concorso e i titoli di accesso per le medesime classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,

si chiede di sapere se si intenda intervenire al fine di porre rimedio alla situazione descritta, già oggetto di una recente pronuncia giurisprudenziale, modificando le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, al fine dell'inclusione dei codici di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22.

(3-02543)

BOTTICI, PAVANELLI, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, GAL-
LICCHIO, FERRARA, CASTALDI, PIARULLI, Giuseppe PISANI. – *Al
Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, reca disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. Ai sensi del relativo art. 1, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo ed all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria;

l'articolo 1, comma 17-*octies*, del citato decreto-legge, modifica, altresì, l'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedendo che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possano chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità. L'obbligo di permanenza, per tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica di titolarità è, invece, escluso per il personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali;

la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, reca disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La Repubblica, ai sensi delle previsioni normative della stessa legge-quadro, deve: *a)* garantire il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia di tali persone e promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; *b)* prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione di tali persone alla vita della collettività, nonché garantire la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; *c)* perseguire il recupero funzionale

e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e tutelare giuridicamente ed economicamente le stesse; c) predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale di tali persone;

l'esclusione dall'obbligo di permanenza, per tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica di titolarità, di cui al richiamato articolo 1, comma 17-*octies* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, trova, quindi, il suo legittimo fondamento nella ratio legis e nelle previsioni normative della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104. Altrettanto non può certo dirsi per l'applicazione dell'obbligo di permanenza al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia maturato le condizioni ivi previste antecedentemente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali. La legge-quadro, infatti, tutela le persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, indistintamente e senza alcun genere di esclusione. Il discrimine temporale previsto dal richiamato articolo 1, comma 17-*octies*, pertanto, non solo non risulta in linea con la ratio legis e le previsioni normative della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, ma, altresì, pone in essere una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini appartenenti alla stessa categoria, di dubbia legittimità costituzionale in relazione al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

infine, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 33, comma 6, della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede, nonché, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 5, della stessa legge-quadro, attribuiscono analoghi diritti anche alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità grave. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, sembrerebbe che il sistema delle precedenze e della scelta della sede di lavoro non operi relativamente alla scelta della provincia, ma, esclusivamente, nella scelta della sede (del comune) all'interno della provincia. Anche questa ulteriore limitazione non sembrerebbe in linea con le disposizioni normative e costituzionali poste a tutela delle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale;

con una recente ordinanza, il Giudice del lavoro di Teramo ha accolto il ricorso di un docente di scuola primaria, che assiste un parente con disabilità grave, escluso dalla procedura di mobilità interprovinciale. Il Giudice ha chiarito che la richiesta di mobilità del docente ricorrente sia da considerarsi in deroga al vincolo di permanenza triennale, nonché, prioritaria, nella scelta della sede, rispetto alle immissioni in ruolo. Infine, la Corte di cassazione, sez. lavoro, con l'ordinanza n. 6150 del 2019, ha stabilito che il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussista, non solo nel momento iniziale dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche successivamente nell'ipotesi di domanda di trasferimento; una eventuale compres-

sione di tale diritto lederebbe i diritti fondamentali della Costituzione richiamati da numerose pronunce della Corte costituzionale,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere le problematiche descritte in premessa.

(3-02725)

